

**Regolamento del 28 ottobre 2016 di formazione e d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al brillamento, Brillamenti di edifici (BA), Brillamenti subacquei (UW) e delle abilitazioni all'utilizzazione Cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV), Cartucce per la saldatura (SS)**

Modifica del 28 MAR 2019

---

L'organo responsabile,

visto l'articolo 62 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

Il regolamento concernente la formazione e l'esame per il conseguimento dell'abilitazione al brillamento, Brillamenti di edifici (BA), Brillamenti subacquei (UW) e delle abilitazioni all'utilizzazione Cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV), Cartucce per la saldatura (SS) del 28 ottobre 2016 viene modificato nel seguente modo:

11.22 La ripetizione si limita alle parti d'esame in cui è stata fornita una prestazione insufficiente.

13.23 Ripetenti in base al regolamento del 28 ottobre 2016 devono ripetere solo le parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

---

<sup>1</sup> SR 941.411

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Aubonne, 12 marzo 2019

**Associazione svizzera del brillamento ASB**



Markus Feldmann  
Presidente della commissione di circondario I



Roger Ringgenberg  
Presidente centrale

Hagendorn, 22. März 2019

**Associazione svizzera per l'Istruzione ai permessi d'esplosivi (SAFAS)**



Hanspeter Fuchser  
Presidente della commissione di circondario II




Hanspeter Flückiger  
Presidente SAFAS

Questa modifica è stata accettata.

Berna, 28 MAR 2019

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua

## **Regolamento sulla formazione e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento**

- **Brillamenti di edifici (BA)**
- **Brillamenti subacquei (UW)**

**e**

## **delle abilitazioni all'utilizzazione**

- **Cariche esplosive di salvataggio (RS)**
- **Valvole ad apertura rapida (SV)**
- **Cartucce per la saldatura (SS)**

Edizione del **28 OTT 2016**

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| <b>A)</b> | <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>                 |         |
| 1         | Aspetti generali                             | pag. 3  |
| 2         | Organizzazione                               | pag. 3  |
| 3         | Copertura dei costi                          | pag. 6  |
| <b>B)</b> | <b>CORSI DI FORMAZIONE</b>                   |         |
| 4         | Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi | pag. 6  |
| 5         | Svolgimento dei corsi                        | pag. 8  |
| 6         | Programma e materie d'insegnamento           | pag. 10 |
| <b>C)</b> | <b>ESAMI</b>                                 |         |
| 7         | Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi | pag. 12 |
| 8         | Svolgimento degli esami                      | pag. 13 |
| 9         | Materie d'esame e requisiti                  | pag. 15 |
| 10        | Valutazione e attribuzione delle note        | pag. 17 |
| 11        | Superamento e ripetizione dell'esame         | pag. 18 |
| 12        | Permessi e procedure                         | pag. 18 |
| <b>D)</b> | <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>                   |         |
| 13        | Disposizioni finali                          | pag. 19 |

In base all'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) e all'articolo 62 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) l'organo responsabile di cui al punto 1.1 emana il presente regolamento:

## **A) Disposizioni generali**

### **1 Aspetti generali**

#### **1.1 Organo responsabile**

1.11 Le seguenti organizzazioni costituiscono l'organo responsabile della formazione e degli esami:

- Associazione svizzera del brillamento (ASB)
- Associazione svizzera per l'Istruzione ai permessi d'esplosivi (SAFAS)

1.12 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

#### **1.2 Scopo della formazione e dell'esame**

1.21 La formazione prepara i partecipanti agli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento BA, UW e delle abilitazioni all'utilizzazione RS; SV, SS.

1.22 Gli esami consentono di verificare se i candidati possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere i brillamenti speciali contemplati dalle suddette abilitazioni al brillamento o utilizzare pezzi pirotecnici della categoria 2 per scopi professionali e cariche esplosive come previsto dalle suddette abilitazioni all'utilizzazione conformemente alla legge e alle norme tecniche generalmente riconosciute.

### **2 Organizzazione**

#### **2.1 Circondari di formazione e d'esame**

2.11 L'organo responsabile organizza in modo centralizzato o a livello regionale i corsi di formazione e gli esami in tedesco, francese o italiano.

Per lo svolgimento della formazione e degli esami vengono istituiti i seguenti circondari di formazione e d'esame:

dall'associazione ASB:

Circondario di formazione e d'esame I per candidati di tutta la Svizzera.

dall'associazione SAFAS:

Circondario di formazione e d'esame II per candidati di tutta la Svizzera.

#### **2.2 Organi**

Per lo svolgimento dei corsi di formazione e degli esami vengono istituiti i seguenti organi:

- a) una commissione d'esame (CE);
- b) una commissione di circondario (CC) per ogni circondario di formazione e d'esame;
- c) una segreteria.

### **2.3 Commissione d'esame**

- 2.31 Le singole organizzazioni scelgono i propri membri per la CE. I membri della CE sono specialisti del brillamento di comprovata esperienza e devono avere almeno l'abilitazione al brillamento C. Il mandato dei membri della CE dura 4 anni ed è rinnovabile. Il loro periodo di carica è limitato a 12 anni e a 65 anni di età. In casi giustificati la CE può concedere deroghe.
- 2.32 La commissione d'esame è composta da:  
3 rappresentanti dell'ASB;  
3 rappresentanti della SAFAS;  
un rappresentante della Suva;  
un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SE-FRI), organo di vigilanza con voto consultivo.
- 2.33 I presidenti della CC appartengono d'ufficio alla CE. Le organizzazioni responsabili assicurano a turno ogni 4 anni la presidenza e la segreteria della CE. La CE nomina un sostituto del presidente. Alle riunioni della CE viene invitato anche il rappresentante della SEFRI.
- 2.34 La CE può deliberare se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

### **2.4 Compiti della commissione d'esame**

La commissione d'esame:

- a) emana e rivede le direttive sulla formazione e gli esami<sup>1</sup>;
- b) richiede all'organo responsabile la revisione del regolamento sulla formazione e gli esami;
- c) assicura i rapporti con le autorità;
- d) garantisce che la documentazione per la formazione e gli esami corrisponda alle norme tecniche riconosciute;
- e) riconosce altri permessi;
- f) approva i rapporti annuali concernenti la formazione e gli esami redatti dai circondari di formazione e d'esame.

### **2.5 Commissione di circondario**

- 2.51 Le singole organizzazioni responsabili scelgono i propri membri per la CC. I membri della CC devono possedere almeno un'abilitazione al brillamento B. Devono inoltre disporre di comprovata esperienza, vantare una formazione adeguata e intrattenere continui rapporti con la pratica. Il mandato dei membri della CC è di 4 anni ed è rinnovabile. Il loro periodo di carica è limitato a 12 anni e a 65 anni di età. In casi giustificati la CE può concedere deroghe.
- 2.52 La CC è composta da:  
5 - 8 rappresentanti dell'organo responsabile (se necessario un numero equivalente di supplenti);  
un rappresentante della Suva;  
un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SE-FRI), organo di vigilanza con voto consultivo.
- 2.53 I rappresentanti degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle organizzazioni responsabili. Alle riunioni della CC viene invitato anche il rappresentante della SEFRI.

---

<sup>1</sup> Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CC.

2.54 La CC può deliberare se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

## **2.6 Compiti della commissione di circondario**

La commissione di circondario:

- a) svolge i corsi di formazione e gli esami;
- b) fissa le tasse per i corsi e gli esami;
- c) fissa il programma dei corsi e degli esami;
- d) riceve le iscrizioni ai corsi e agli esami;
- e) decide circa l'ammissione ai corsi e agli esami;
- f) decide circa il rilascio del permesso;
- g) evade domande e ricorsi;
- h) informa i candidati e la SEFRI sul programma dei corsi e degli esami;
- i) prepara la documentazione per i corsi e gli esami secondo le direttive della CE;
- j) organizza l'infrastruttura necessaria per la formazione e gli esami;
- k) nomina un responsabile dei corsi e un responsabile degli esami;
- l) nomina gli istruttori e i periti d'esame;
- m) si occupa dei casi disciplinari conformemente ai punti 5.31 e 8.31 del presente regolamento;
- n) redige un rapporto annuale che sottopone alla CE o all'organo responsabile;
- o) comunica alla CE le eventuali modifiche concernenti la documentazione per i corsi e gli esami.

La CC può delegare i compiti descritti alle lettere a, c, d, h, i, j al responsabile dei corsi, al responsabile degli esami o alla segreteria della CC.

## **2.7 Segreterie**

2.57 La segreteria della CE è gestita dall'organo responsabile che detiene la presidenza. Essa sbriga tutti i compiti amministrativi e la corrispondenza della CE.

2.72 I compiti amministrativi concernenti lo svolgimento dei corsi e degli esami vengono delegati alle segreterie delle CC. Queste sono istituite dalle organizzazioni competenti.

## **2.8 Istruttori e periti d'esame**

2.81 Gli istruttori sono professionisti con una formazione adeguata e stretti rapporti con la pratica. Non possono avere più di 65 anni.

2.82 I periti d'esame vengono nominati per una sessione d'esame. Possono svolgere le loro attività per 12 sessioni consecutive. Non possono avere più di 65 anni. In casi giustificati la CE può concedere deroghe al numero di sessioni consecutive.

## **2.9 Svolgimento non pubblico, vigilanza**

2.91 I corsi e gli esami si svolgono sotto la vigilanza della SEFRI e non sono pubblici. In casi particolari la CE può concedere deroghe. Le date degli esami e delle riunioni per l'attribuzione delle note devono essere coordinate con la SEFRI.

2.92 Prima dello svolgimento di un corso occorre inviare alla SEFRI:

- a) il programma del corso;
- b) il luogo e la data di svolgimento;
- c) l'elenco dei partecipanti e degli istruttori;
- d) la documentazione aggiornata.

2.93 Prima dello svolgimento di un esame occorre inviare alla SEFRI:

- a) il programma d'esame;
- b) il luogo e la data di svolgimento;
- c) l'elenco dei candidati e dei periti;
- d) i compiti d'esame aggiornati.

### **3 Copertura dei costi**

3.1 I membri della CE, della CC, gli istruttori e i periti d'esame vengono indennizzati dagli organi e dalle organizzazioni responsabili da cui sono stati delegati.

3.2 Gli organi e le organizzazioni responsabili si assumono i costi dei corsi e degli esami svolti nei loro circondari di formazione e d'esame nella misura in cui non siano coperti da tasse e altre entrate.

3.3 All'interno degli organi o delle organizzazioni responsabili è esclusa qualsiasi compensazione a copertura di eventuali esami svolti in modo inadeguato o di prestazioni amministrative.

## **B) Corsi di formazione**

### **4 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi**

#### **4.1 Pubblicazione**

4.11 I corsi di formazione vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.

4.12 Le pubblicazioni devono indicare:

- a) le date dei corsi;
- b) gli obiettivi dei corsi;
- c) le tasse d'iscrizione;
- d) il recapito per l'iscrizione;
- e) il termine d'iscrizione.

#### **4.2 Iscrizione**

4.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della CC entro i termini previsti e con il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola otto settimane prima dell'inizio del corso.

4.22 All'iscrizione occorre allegare:

- a) l'attestato della polizia di cui al punto 4.31 lettera b non più vecchio di un anno;
  - b) una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
  - c) una copia dei permessi di brillamento e/o di utilizzazione già ottenuti;
- inoltre, per le abilitazioni RS, SV, SS:

d) la prova che, nella sua attività principale o accessoria, il candidato deve svolgere lavori che richiedono una determinata abilitazione al brillamento e/o all'utilizzazione.

4.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della CC e vengono trattati in maniera confidenziale.

4.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti di formazione disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può partecipare a un corso può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data successiva.

4.25 Se per insufficienza di iscrizioni un corso non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

### **4.3 Ammissione**

4.31 È ammesso ai corsi chi:

a) è maggiorenne;  
b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspI;

inoltre, per i corsi BA:

c) è in possesso delle abilitazioni al brillamento C e ME;

inoltre, per i corsi UW:

c) è in possesso delle abilitazioni al brillamento B o C e ME;

inoltre, per i corsi RS, SV, SS:

c) dimostra che, nella sua attività principale o accessoria, deve svolgere lavori che richiedono una determinata abilitazione al brillamento e/o all'utilizzazione.

Su proposta della CC, la CE può concedere deroghe alla lettera c).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'iscrizione di cui al punto 4.41.

4.32 La decisione in merito all'ammissione a un corso viene comunicata ai candidati per iscritto. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

4.33 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.

4.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

### **4.4 Costi**

4.41 I partecipanti al corso pagano la tassa d'iscrizione dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata del corso.

4.42 Per la ripetizione dei corsi va nuovamente corrisposta l'intera tassa.

4.43 Agli iscritti che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 5.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a seguire la formazione per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.

4.44 Agli iscritti che non si ritirano entro i termini prestabiliti senza validi motivi o che sono esclusi dal corso vengono addebitate le spese generate.

- 4.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante i corsi sono a carico dei partecipanti.

## **5 Svolgimento dei corsi**

### **5.1 Svolgimento e convocazione**

- 5.11 I corsi si svolgono sotto la guida di un istruttore.
- 5.12 Ciascun partecipante ha il diritto di seguire la formazione in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).
- 5.13 I corsi hanno luogo se dopo la loro pubblicazione almeno 4 persone soddisfano i requisiti d'ammissione.
- 5.14 Il numero dei partecipanti a un corso non può di norma superare le 24 unità. In casi motivati la CE può autorizzare fino a 32 persone per corso. Per le esercitazioni pratiche con esplosivi sono ammessi al massimo 8 partecipanti per istruttore.
- 5.15 I partecipanti ricevono la convocazione a un corso almeno 14 giorni prima del suo inizio. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:
- a) il luogo;
  - b) la data;
  - c) il programma generale;
  - d) l'elenco degli istruttori.
- 5.16 Prima dell'inizio della formazione i partecipanti devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

### **5.2 Ritiro**

- 5.21 L'iscrizione a un corso di formazione può essere ritirata fino a 30 giorni prima del suo inizio.
- 5.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:
- a) maternità;
  - b) malattia o infortunio;
  - c) decesso di un familiare;
  - d) servizio militare imprevisto.
- 5.23 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla segreteria della CC.

### **5.3 Esclusione / Assenze**

- 5.31 È escluso dai corsi chi:
- a) viola gravemente la disciplina;
  - b) mette in pericolo persone o cose altrui;
  - c) non si presenta o si assenta ingiustificatamente.

5.32 L'esclusione da un corso deve essere disposta dalla CC. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di terminare il corso, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

5.33 Per il rilascio di un attestato di frequenza il partecipante deve aver seguito almeno l'80 per cento delle lezioni. La CC può concedere deroghe a questa regola.

5.34 La direzione del corso può autorizzare il recupero delle lezioni che una persona non ha potuto seguire per validi motivi, consentendole così di raggiungere la percentuale minima di cui al punto 5.33.

#### **5.4 Documentazione e materiale dei corsi, mezzi ausiliari**

5.41 La documentazione dei corsi deve essere conforme alle disposizioni della LEspl e della relativa ordinanza. L'organizzatore la consegna ai partecipanti.

5.42 I partecipanti devono portare con sé materiale per scrivere e da disegno, una calcolatrice, un elmetto nonché indumenti e scarpe adeguate.

5.43 Per le esercitazioni pratiche l'organizzatore mette a disposizione gli esplosivi e il materiale ausiliario necessario.

## 6 Programma e materie d'insegnamento

### 6.1 Programma

I programmi d'insegnamento devono essere conformi alla LEspI e alla relativa ordinanza e corrispondere alle esigenze pratiche.

### 6.2 Materie d'insegnamento

6.21 Per le singole materie la durata dell'insegnamento è la seguente:

Abilitazione al brillamento di edifici (BA):

| Materia |  | Ore          |                |             |
|---------|--|--------------|----------------|-------------|
|         |  | Insegnamento | Lavoro pratico | Totale      |
| 1       | Conoscenze specifiche sul brillamento di edifici     | 2.50         | -              | 2.50        |
| 2       | Tecnica delle costruzioni e ingegneria dei materiali | 2.00         | -              | 2.00        |
|         | <b>Totale formazione BA</b>                          | <b>4.50</b>  | <b>-</b>       | <b>4.50</b> |

Abilitazione al brillamento subacqueo (UW):

| Materia |  | Ore          |                |              |
|---------|--|--------------|----------------|--------------|
|         |  | Insegnamento | Lavoro pratico | Totale       |
| 1a      | Disposizioni legali, trasporto   | 1.00         | -              | 1.00         |
| 1b      | Prescrizioni Suva, immersioni e lavori in condizioni di sovrappressio- | 2.00         | -              | 2.00         |
|         |  |              |                |              |
| 2       | Effetto detonante in acqua   | 1.00         | 1.00           | 2.00         |
| 3       | Effetto detonante sull'ambiente circostante                            | 1.50         | 0.50           | 2.00         |
| 4       | Esplosivi e mezzi ausiliari  | 1.50         | 2.50           | 4.00         |
| 5       | Tecnica di brillamento / preparazione al lavoro                        | 7.00         | 4.00           | 11.00        |
|         | <b>Totale formazione UW</b>  | <b>14.00</b> | <b>8.00</b>    | <b>22.00</b> |

Abilitazione all'utilizzazione di cariche esplosive di salvataggio (RS):

| Materia |   | Ore          |                |             |
|---------|---|--------------|----------------|-------------|
|         |   | Insegnamento | Lavoro pratico | Totale      |
| 1       | Disposizioni legali, trasporto                  | 2.25         | -              | 2.25        |
| 2       | Cariche esplosive di salvataggio                | 1.00         | -              | 1.00        |
| 3       | Effetto sull'ambiente circostante               | 1.25         | 1.50           | 2.75        |
| 4       | Utilizzo delle cariche esplosive di salvataggio | -            | 2.00           | 2.00        |
|         | <b>Totale formazione RS</b>                     | <b>4.50</b>  | <b>3.50</b>    | <b>8.00</b> |

Abilitazione all'utilizzazione di valvole ad apertura rapida (SV):

| Materia |   | Ore          |                |             |
|---------|---|--------------|----------------|-------------|
|         |   | Insegnamento | Lavoro pratico | Totale      |
| 1       | Disposizioni legali, trasporto              | 2.00         | -              | 2.00        |
| 2       | Valvole ad apertura rapida, esplosivi       | 1.50         | 1.00           | 2.50        |
| 3       | Effetto detonante sull'ambiente circostante | 1.00         | 0.50           | 1.50        |
|         | <b>Totale formazione SV</b>                 | <b>4.50</b>  | <b>1.50</b>    | <b>6.00</b> |

Abilitazione all'utilizzazione di cartucce per la saldatura (SS):

| Materia |   | Ore          |                |             |
|---------|---|--------------|----------------|-------------|
|         |   | Insegnamento | Lavoro pratico | Totale      |
| 1       | Disposizioni legali, trasporto              | 2.25         | -              | 2.25        |
| 2       | Cartucce per la saldatura, esplosivo        | 2.00         | 1.50           | 3.50        |
| 3       | Effetto detonante sull'ambiente circostante | 1.50         | 0.75           | 2.25        |
|         | <b>Totale formazione SS</b>                 | <b>5.75</b>  | <b>2.25</b>    | <b>8.00</b> |

6.22 Le competenze e gli obiettivi d'apprendimento sono indicati nelle direttive relative al regolamento<sup>2</sup>.

6.23 La CE aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali la CE li sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspI.

<sup>2</sup> Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CC.

## **C) Esami**

### **7 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi**

#### **7.1 Pubblicazione**

7.11 Gli esami vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.

7.12 Le pubblicazioni devono almeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) le abilitazioni al brillamento;
- c) le tasse d'esame;
- d) il recapito per l'iscrizione;
- e) il termine d'iscrizione.

#### **7.2 Iscrizione**

7.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della CC entro i termini previsti e con il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola otto settimane prima dell'esame.

7.22 All'iscrizione occorre allegare:

- a) l'attestato della polizia di cui al punto 7.31 lettera b non più vecchio di un anno;
- b) una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
- c) una copia dei permessi di brillamento e/o di utilizzazione già ottenuti;

inoltre, per le abilitazioni RS, SV, SS:

- d) la prova che, nella sua attività principale o accessoria, il candidato deve svolgere lavori che richiedono una determinata abilitazione al brillamento e/o all'utilizzazione.

7.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della CC e vengono trattati in maniera confidenziale.

7.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti d'esame disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può sostenere un esame può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data d'esame successiva.

7.25 Se per insufficienza di iscrizioni un esame non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

#### **7.3 Ammissione**

7.31 È ammesso agli esami chi:

- a) è maggiorenne;
- b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl;

inoltre, per gli esami BA:

- c) è in possesso delle abilitazioni al brillamento C e ME e dimostra di aver portato a termine il corso di formazione tecnica delle truppe di salvataggio 76 del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

inoltre, per gli esami UW:

- c) è in possesso delle abilitazioni al brillamento B o C e ME;
- d) ha frequentato il corso UW;

inoltre, per gli esami RS, SV, SS:

- c) dimostra che, nella sua attività principale o accessoria, deve svolgere lavori che richiedono una determinata abilitazione al brillamento e/o all'utilizzazione;
- d) ha frequentato il corso di formazione per la relativa abilitazione secondo il punto 5.33.

Su proposta della CC, la CE può concedere deroghe alle lettere c) e d).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'esame di cui al punto 7.41.

- 7.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame viene comunicata ai candidati per iscritto. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 7.33 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 7.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

## **7.4 Costi**

- 7.41 I candidati pagano la tassa d'esame dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata dell'esame.
- 7.42 Per la ripetizione dell'esame deve essere nuovamente corrisposta l'intera tassa.
- 7.43 Ai candidati che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 8.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a sostenere l'esame per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.
- 7.44 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 7.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante gli esami sono a carico dei candidati.
- 7.46 Per il rilascio dei permessi e l'iscrizione nell'apposito registro la SEFRI riscuote una commissione.

## **8 Svolgimento degli esami**

### **8.1 Svolgimento e convocazione**

- 8.11 Ciascun partecipante ha il diritto di sostenere gli esami in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).
- 8.12 L'esame ha luogo se dopo la pubblicazione almeno 4 candidati soddisfano i requisiti d'ammissione.
- 8.13 I candidati ricevono la convocazione all'esame almeno 21 giorni prima della sua data di svolgimento. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:

- a) il luogo;
- b) la data e l'ora degli esami;
- c) il programma generale con indicazione degli strumenti ausiliari consentiti;
- d) l'elenco dei periti.

8.14 Le richieste di riconsunzione dei periti devono essere presentate alla direzione degli esami per iscritto e debitamente motivate almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La direzione adotta le misure necessarie.

8.15 Prima dell'inizio degli esami i candidati devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

## **8.2 Ritiro**

8.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 30 giorni dall'inizio dell'esame.

8.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:

- a) maternità;
- b) malattia o infortunio;
- c) decesso di un familiare;
- d) servizio militare imprevisto.

8.23 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione degli esami.

## **8.3 Esclusione**

8.31 È escluso dagli esami chi:

- a) impiega mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) viola gravemente la disciplina;
- c) cerca di ingannare i periti.

8.32 L'esclusione dall'esame deve essere disposta dalla CC. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di sostenere l'esame, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

## **8.4 Sorveglianza degli esami, periti**

8.41 Gli esami si svolgono sotto la guida di un responsabile.

8.42 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, che annota le proprie osservazioni.

8.43 I lavori d'esame scritti e pratici sono valutati da almeno due periti, che determinano la nota di comune accordo.

8.44 Gli esami orali sono svolti da almeno due periti, che prendono appunti, valutano le prestazioni dei candidati e determinano la nota di comune accordo.

8.45 Non sono ammessi come periti gli attuali superiori o collaboratori del candidato né i suoi parenti stretti.

## 9 Materie d'esame e requisiti

### 9.1 Materie d'esame

9.11 A seconda dell'abilitazione al brillamento o all'utilizzazione gli esami vertono sulle seguenti materie d'esame e hanno la seguente durata:

#### Abilitazione BA

| Materia d'esame        | Materie d'insegnamento |  | Ore         |             |          |             |
|------------------------|------------------------|--|-------------|-------------|----------|-------------|
|                        |                        |  | Scritto     | Orale       | Pratico  | Totale      |
| 1                      | 1                      | Conoscenze specifiche del brillamento di edifici     | -           | 0.75        | -        | 0.75        |
| 2                      | 2                      | Tecnica delle costruzioni e ingegneria dei materiali | 0.50        | -           | -        | 0.50        |
| <b>Totale esame BA</b> |                        |  | <b>0.50</b> | <b>0.75</b> | <b>-</b> | <b>1.25</b> |

#### Abilitazione UW

| Materia d'esame        | Materie d'insegnamento |   | Ore         |             |             |             |
|------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                        |   | Scritto     | Orale       | Pratico     | Totale      |
| 1                      | 1a, 1b                 | Disposizioni legali, trasporto, prescrizioni Suva         | 1.00        | -           | -           | 1.00        |
| 2                      | 2, 4                   | Effetto detonante nell'acqua, esplosivi e mezzi ausiliari | -           | 0.25        | -           | 0.25        |
| 3                      | 3                      | Effetto detonante sull'ambiente circostante               | -           | 0.25        | -           | 0.25        |
| 4                      | 5                      | Tecnica di brillamento, preparazione al lavoro            | 1.00        | 0.25        | 0.50        | 1.75        |
| <b>Totale esame UW</b> |                        |   | <b>2.00</b> | <b>0.75</b> | <b>0.50</b> | <b>3.25</b> |

### Abilitazione RS

| Materia d'esame        | Materie d'insegnamento |   | Ore         |             |             |             |
|------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                        |   | Scritto     | Orale       | Pratico     | Totale      |
| 1                      | 1                      | Disposizioni legali, trasporto  | 1.00        | -           | -           | 1.00        |
| 2                      | 2 + 3                  | Cariche esplosive di salvataggio, effetto detonante sull'ambiente circostante | 0.75        | -           | -           | 0.75        |
| 3                      | 4                      | Utilizzo delle cariche esplosive di salvataggio                               | -           | 0.25        | 0.75        | 1.00        |
| <b>Totale esame RS</b> |                        |   | <b>1.75</b> | <b>0.25</b> | <b>0.75</b> | <b>2.75</b> |

### Abilitazione SV

| Materia d'esame        | Materie d'insegnamento |  | Ore         |             |          |             |
|------------------------|------------------------|--|-------------|-------------|----------|-------------|
|                        |                        |  | Scritto     | Orale       | Pratico  | Totale      |
| 1                      | 1                      | Disposizioni legali, trasporto                         | 1.00        | -           | -        | 1.00        |
| 2                      | 2                      | Valvole ad apertura rapida, esplosivi                  | 0.25        | 0.50        | -        | 0.75        |
| 3                      | 3                      | Effetto detonante sull'ambiente circostante, sicurezza | 0.50        | -           | -        | 0.50        |
| <b>Totale esame RS</b> |                        |  | <b>1.75</b> | <b>0.50</b> | <b>-</b> | <b>2.25</b> |

### Abilitazione SS

| Materia d'esame        | Materie d'insegnamento |  | Ore         |          |             |             |
|------------------------|------------------------|--|-------------|----------|-------------|-------------|
|                        |                        |  | Scritto     | Orale    | Pratico     | Totale      |
| 1                      | 1                      | Disposizioni legali, trasporto                         | 1.00        | -        | -           | 1.00        |
| 2                      | 2                      | Cartucce per la saldatura, esplosivi                   | 0.50        | -        | 0.50        | 1.00        |
| 3                      | 3                      | Effetto detonante sull'ambiente circostante, sicurezza | 0.50        | -        | -           | 0.50        |
| <b>Totale esame RS</b> |                        |  | <b>2.00</b> | <b>-</b> | <b>0.50</b> | <b>2.50</b> |

9.12 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci e sottovoci. La suddivisione e la ponderazione delle singole parti sono definite dalla CE nelle direttive.

## **9.2 Materia d'esame**

9.21 La materia d'esame costituisce sempre una selezione di tutti i contenuti formativi. È indicata nelle direttive relative al regolamento<sup>3</sup>.

9.22 La CE aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali la CE li sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspl.

## **10 Valutazione e attribuzione delle note**

### **10.1 Valutazione**

10.11 La valutazione delle singole voci ed eventuali sottovoci è espressa in note. Il punteggio massimo viene definito dalla CE. Le note vengono attribuite secondo quanto disposto al punto 10.2 del presente regolamento.

10.12 La nota della materia è data dalla media di tutte le note delle singole voci ed è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla alcuna nota per le singole voci, la nota della materia viene attribuita secondo il punto 10.2.

10.13 La nota complessiva è data dalla media di tutte le note delle materie ed è arrotondata a un decimale.

### **10.2 Valori delle note**

10.21 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Oltre alle note intere sono ammessi soltanto i mezzi punti.

10.22 Per l'attribuzione delle note si applica la seguente scala:

---

| Nota | Qualità della prestazione                                      |
|------|--|
| 6    | Prestazione ottima sotto il profilo qualitativo e quantitativo |
| 5    | Prestazione buona, obiettivi raggiunti                         |
| 4    | Prestazione sufficiente  |
| 3    | Prestazione insufficiente                                      |
| 2    | Prestazione nettamente insufficiente                           |
| 1    | Prestazione non classificabile/non svolta                      |

---

### **10.3 Conclusione, riunione per l'attribuzione delle note, attestato d'esame**

10.31 La CC si riunisce entro un mese dalla conclusione dell'esame per discutere i risultati degli esami e decidere in merito al rilascio dei permessi. A queste riunioni è invitata anche la SEFRI.

10.32 Non possono esprimersi in merito al rilascio di un permesso gli attuali superiori o collaboratori del candidato né i suoi parenti stretti.

---

<sup>3</sup> Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CC.

- 10.33 La CC rilascia a tutti i candidati un attestato d'esame firmato dal responsabile d'esame e dal presidente o, in caso di unione personale, da un altro membro della CC. L'attestato d'esame deve:
- riportare le note delle singole materie d'esame e la nota complessiva;
  - informare sul superamento o sul mancato superamento dell'esame;
  - in caso di mancato superamento, informare sui rimedi giuridici.
- 10.34 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 10.35 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

## **11 Superamento e ripetizione dell'esame**

### **11.1 Condizioni per il superamento dell'esame**

- 11.11 L'esame per il conseguimento delle abilitazioni BA, UW, RS, SV, SS è superato se:
- la nota complessiva, la nota di materia ed eventuali note delle singole voci raggiungono almeno il 4,0.
- 11.12 L'esame non è superato se il candidato:
- non si ritira entro il termine previsto;
  - non si presenta all'esame senza un valido motivo;
  - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza un valido motivo;
  - viene escluso dall'esame.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non vengono valutate.

### **11.2 Ripetizione dell'esame**

- 11.21 Chi non supera l'esame lo può ripetere due volte.
- 11.22 In caso di ripetizione vengono riesaminate tutte le materie.
- 11.23 Per la ripetizione si applicano le medesime condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

## **12 Permessi e procedure**

### **12.1 Permessi e pubblicazione**

- 12.11 Chi supera l'esame consegue un permesso di brillamento o di utilizzazione con la menzione corrispondente all'esame svolto BA, UW, RS, SV, SS. Il permesso è rilasciato dalla SEFRI e firmato da un suo rappresentante e dal presidente della CC.
- 12.12 La menzione BA abilita a:
- pianificare ed eseguire brillamenti di edifici;
- 12.13 La menzione UW abilita a:
- pianificare ed eseguire brillamenti subacquei tenendo conto di eventuali condizioni restrittive dell'abilitazione menzionata per i brillamenti ordinari.

- 12.14 La menzione RS abilita a:  
a) preparare e innescare autonomamente cariche esplosive di salvataggio.
- 12.15 La menzione SV abilita a:  
a) montare e smontare autonomamente valvole ad apertura rapida;  
b) mantenere autonomamente valvole ad apertura rapida;  
c) estrarre le valvole ad apertura rapida in fase di manutenzione.
- 12.16 La menzione SS abilita a:  
a) preparare e innescare autonomamente cartucce per la saldatura;
- 12.17 La SEFRI iscrive i titolari dei permessi in un registro e lo trasmette all'Ufficio centrale di cui all'articolo 33 LEspl e ai servizi cantonali competenti.

## **12.2 Ritiro del permesso**

- 12.21 La SEFRI può ritirare un permesso conseguito illegalmente. È fatto salvo il perseguimento penale.
- 12.22 Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

## **D) Disposizioni finali**

### **13 Disposizioni finali**

#### **13.1 Abrogazione di altri atti normativi**

È abrogato il Regolamento di formazione e d'esame del 15 luglio 2002 per il conseguimento del permesso di brillamento/di utilizzazione BA, UW, RS, SV, SS.

#### **13.2 Disposizioni transitorie**

- 13.21 I primi corsi di formazione ed esami basati sul presente regolamento hanno luogo nel 2016.
- 13.22 I permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi.

#### **13.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della SEFRI. L'organo responsabile è incaricato dell'attuazione.

**13.4 Emanazione**

Aubonne, 29.08.16

**ASB**

  
Markus Feldmann  
Presidente della CC I

  
Roger Ringgenberg  
Presidente centrale

Hagendorn, 21.9.2016

**SAFAS**

  
Hanspeter Fuchser  
Presidente della CC II

  
Hanspeter Flückiger  
Presidente SAFAS

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 28.10.2016

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)**



Rémy Hübschi  
Capo divisione Formazione professionale superiore